

REGOLAMENTO (CE) N. 1639/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 2261/84 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 8,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,considerando che il regolamento (CE) n. 1638/98 ha soppresso, all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, le disposizioni relative all'aiuto alla produzione, specifiche per i produttori di meno di 500 kg di olio d'oliva; che è opportuno adattare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2261/84⁽³⁾, e rafforzare i controlli relativi all'aiuto alla produzione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1638/98 ha introdotto, all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, una ripartizione nazionale del quantitativo massimo garantito e ha stabilito le conseguenze derivanti dal superamento di uno di tali quantitativi nazionali garantiti sul livello dell'aiuto alla produzione dello Stato membro interessato; che è necessario precisare, tenendo conto dell'esperienza acquisita, gli elementi che debbono essere fissati o comunicati per gestire tale meccanismo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2261/84 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:

«4. L'aiuto è concesso, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, per il quantitativo di olio effettivamente prodotto in un frantoio riconosciuto.»

⁽¹⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pagg. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32).

⁽²⁾ GU C 136 dell'1. 5. 1998, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/95 (GU L 67 del 25. 3. 1995, pag. 1).

2) All'articolo 8, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— la corrispondenza tra le indicazioni fornite da ciascun olivicoltore sulle quantità di olive triturate e le quantità di olio ottenute, da un lato, e le quantità di olive e di olio indicate nella prova di triturazione, dall'altro.»

3) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascun olivicoltore può ricevere un anticipo sull'importo dell'aiuto richiesto.»

4) All'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«e) si impegnano a presentare alle autorità competenti, anteriormente a date da stabilire, estratti mensili della contabilità di magazzino.»

5) All'articolo 14:

a) al paragrafo 3 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del pagamento dell'aiuto agli olivicoltori, gli Stati membri controllano;»

b) il paragrafo 4 è soppresso;

c) il secondo comma del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«Gli schedari sono utilizzati per orientare i controlli da effettuare a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.»

6) All'articolo 15, paragrafo 3, i termini «la cui produzione media è di almeno 500 kg di olio d'oliva per campagna e» sono soppressi;

7) L'articolo 17 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 17 bis

1. Anteriormente al 1° ottobre, per la campagna in corso e per ciascuno Stato membro produttore, la Commissione fissa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE:

— la produzione stimata che può beneficiare dell'aiuto;

— l'importo unitario dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato. Tale importo deve essere tale da escludere il rischio di un pagamento indebito agli olivicoltori, tenuto conto delle previsioni di produzione per la campagna in questione.